



Prot. 051/MC/mti

Roma, 6 ottobre 2025

**Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale di Mestiere Trasporto Merci
Ai Resp.li Regionali e Territoriali CNA Fita**

OGGETTO: Rimborso accise sui quantitativi di gasolio per autotrasporto consumati nel 3° trimestre 2025

Cari colleghi,

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha pubblicato la **nota prot. 0611759 del 26 settembre 2025**, con la quale vengono impartite le istruzioni per il rimborso parziale dell'accisa sui quantitativi di **gasolio commerciale e l'HVO consumati nel terzo trimestre 2025 (luglio – settembre 2025)**.

HVO – DI CUI NON SI HANNO INFORMAZIONI PER IDENTIFICARNE CORRETTAMENTE LA TIPOLOGIA

Innanzitutto, vogliamo evidenziare che, grazie **alla richiesta di chiarimento inviata**, da **CNA Fita** al direttore centrale dell'Agenzia delle Dogane, Dr. Luigi Liberatore (si allega copia), è stato **esplicitato che, per la determinazione dell'importo rimborsabile, in caso di mancata conoscenza dell'esatta qualificazione dell'HVO, si deve applicare l'aliquota ridotta di €617,40** (terz'ultimo periodo delle premesse della nota prot. 0611759 del 26 settembre). Ricorderete infatti che, per il 2° trimestre 2025, erano sorti dubbi per calcolare l'entità del rimborso dato che all'HVO, dal 15 maggio 2025, si applicano due diverse aliquote di accisa: €632,40 se non soddisfa specifici requisiti (D.L.gs n. 43/2025, art. 3, comma 4), e un'aliquota ridotta di €617,40 se li soddisfa.

Nella premessa, la **circolare ADM, prot. 0611759 del 26 settembre 2025**, ribadisce inoltre quanto segue.

INCREMENTO ALIQUOTA NORMALE DI ACCISA

A seguito agli interventi normativi di cui **all'articolo 3, del Decreto Legislativo n.43 del 28 marzo 2025 e al Decreto 14 maggio 2025**, l'**aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante** è aumentata, **a decorrere dal 15 maggio 2025, di 1,50 centesimi di euro per litro di carburante** (15 euro per mille litri di carburante)

Conseguentemente l'aliquota "comune" di accisa sul **GASOLIO USATO COME CARBURANTE**, a decorrere **dal 15 maggio 2025, è passata da euro 617,40 a euro 632,40 per mille litri di carburante.**

Ciò però, **NON VALE** per gli **esercenti l'attività di autotrasporto di merci** e di determinate categorie di trasporto persone, per i quali il **gasolio commerciale usato come carburante continua ad essere assoggettato ad accisa ridotta, di cui al numero 4-bis della Tabella "A", D.L.gs n.504/1995, pari a 403,22 euro per mille litri.**

HVO – ALIQUOTA DI ACCISA

Per incentivare l'utilizzo di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, **a decorrere dal 15 maggio e per cinque anni**, si applica **un'aliquota ridotta pari a euro 617,40 per mille litri** (rispetto a 632,40 previsto per il gasolio).

Ricordiamo che **all'HVO, in forza del D.L. n.57 del 29.5.2023, art. 3- quinquies, co. 2 - e della circolare ADM, n.21/23 del 13.10.2023, vengono riconosciuti gli stessi benefici previsti per il gasolio commerciale.**

Alla luce delle novità introdotte, la circolare ADM, Prot. 0611759 del 26.9.25, **per il 3° trimestre 2025, detta le seguenti modalità di rimborso (SINTESI).**

RIMBORSO ACCISA SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO/ HVO CONSUMATI NEL 3° TRIMESTRE 2025 - Circolare ADM, Prot. 0611759 del 26.9.25 (SINTESI)			
PERIODO: DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE			
CARBURANTE	ALIQUOTA DI ACCISA (per mille litri)		QUADRO DA COMPILARE
GASOLIO	RIDOTTA	NORMALE	A – 1 (ADM circolare Prot.382555 del 26.6.25 paragrafi II e VI)
	€ 403,22	€ 632,40 (1) (Decreto 14.05.2025)	
	Rimborso = €229,18 (632,40 – 403,22)		
	Riferimenti: D.L.gs n.43/2025, art.3 ADM circolare Prot. 0611759 del 26.9.25, Paragrafo II		
HVO	€ 403,22	€ 632,40 (1) (Decreto 14.05.2025)	A – 1 (ADM circolare Prot.382555 del 26.6.25 paragrafi II e VI)
	Rimborso = €229,18 (632,40 – 403,22)		
	Riferimenti: HVO che NON SODDISFA quanto previsto: art. 3, co. 4, D.L.gs n.43/2025 – ADM circolare Prot. 0611759 del 26.9.25, Paragrafo II		
HVO	€ 403,22	€ 617,40 (1) (aliquota ridotta)	A – 2 (ADM circolare Prot.382555 del 26.6.25 paragrafi II e VI)
	Rimborso = €214,18 (617,40 – 403,22)		
	Riferimenti: HVO SODDISFA quanto previsto: art. 3, co. 4, D.L.gs n.43/2025 – ADM circolare Prot. 0611759 del 26.9.25, Paragrafo II		
HVO (2)	€ 403,22	€ 617,40 (1) (aliquota ridotta)	A – 3 (ADM circolare Prot.382555 del 26.6.25 paragrafi II e VI)
	Rimborso = €214,18 (617,40 – 403,22)		
	QUANDO NON SI HANNO INFORMAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DEL BIOCARBURANTE Riferimenti: ADM circolare Prot. 0611759 del 26.9.25, - Premessa e Paragrafo II		
GASOLIO - HVO (3)	€ 403,22	€ 617,40 (3) (aliquota ante 15 maggio 2025)	A – 3 (ADM circolare Prot.382555 del 26.6.25 paragrafo VI)
	Rimborso = €214,18 (617,40 – 403,22)		
	DEPOSITI PRIVATI = CARBURANTE RESIDUALE ACQUISTATO PRIMA DEL 15 MAGGIO Riferimenti: ADM circolare Prot. 0611759 del 26.9.25, - Paragrafo VI		

(1) Circ. ADM Prot. 0611759 del 26.9.25, Premessa e Paragrafo II

(2) Nel caso in cui i soggetti beneficiari che hanno utilizzato l'HVO non conoscano l'aliquota di accisa ad esso applicata (ad esempio perché non riportata sui documenti), dovranno applicare un'aliquota pari a euro 617,40 per mille litri

(3) La Circ. ADM Prot. 0611759 del 26.9.25, nelle premesse e al Paragrafo VI, esplicita che gli eventuali residui di carburante, prelevato da depositi privati delle imprese di autotrasporto, acquistati prima del 15.5.25, ed utilizzato nel terzo trimestre 2025, vanno riportati nel quadro A-3

FATTISPECIE ESCLUSE: veicoli Euro 4 e Inferiori – veicoli con massa massima complessiva inferiore a 7,5 Ton – veicoli M1 (destinati al trasporto di persone, con massimo 8 posti a sedere oltre al conducente – Nel caso degli aventi diritto di cui al Paragrafo III, punto 2, della Circ. ADM Prot.382555 del 26.6.25 paragrafo VI)



DICHIARAZIONE DI RIMBORSO

I soggetti beneficiari, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2025, presentano la dichiarazione di rimborso **dal 1° al 31 ottobre 2025**.

FRUIBILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il rimborso può essere ottenuto tramite **restituzione in denaro** o utilizzando lo stesso come **credito in compensazione**.

Per la **compensazione con F24** deve essere utilizzato il codice tributo **6740**.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso di accisa sui consumi di gasolio, gli esercenti l'attività di **autotrasporto merci** (c/terzi o c/proprio) con veicoli di **massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria Euro V o superiore**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La domanda può essere presentata seguendo una delle seguenti procedure:

- 1) Sul sito internet di ADM, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2025) è **disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2025**.
- 2) Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la dichiarazione può essere **trasmessa a mezzo pec all'UdD di competenza**, allegando il file in formato "dic".
- 3) Infine, se non si utilizzano i canali sopra indicati e **in via del tutto residuale**, la dichiarazione potrà essere presentata anche in **forma cartacea all'UdD competente, riproducendo il contenuto anche su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB)**.

Per ogni altro chiarimento/approfondimento, si rinvia alla lettura della circolare ADM Prot. **prot. 0611759 del 26 settembre 2025**.

Cordiali saluti

*f.to Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi*